

**MEMORIA**

**5/2026/I/COM**

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO  
DI LEGGE "DELEGA AL GOVERNO PER IL  
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E  
L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE  
EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025"  
(AS 1737)**

Memoria per l'audizione presso la 4<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea del  
Senato della Repubblica

23 gennaio 2026

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Nicola Dell'Acqua, e gli altri Componenti del Collegio, Alessandro Bratti, Lorena De Marco, Livio De Santoli e Francesca Salvemini, ringraziano la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica per essere stati invitati a fornire un contributo, nell'ambito dell'esame parlamentare in seconda lettura, del disegno di legge recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025”* (AS 1737).

Il provvedimento in questione contiene specifiche disposizioni di delega al Governo in merito al recepimento nell'ordinamento nazionale di importanti direttive e regolamenti europei ed un allegato (Allegato A) che elenca 18 direttive da recepire *“tout court”*, senza prevedere nel testo del medesimo disegno di legge ulteriori principi e criteri di delega rispetto a quelli generali.

Con la presente memoria, si intende soffermarsi su quegli atti che prevedono misure riconducibili alla sfera di competenze assegnate dal Legislatore a questa Autorità di regolazione, nel settore ambientale, in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e, segnatamente:

- *“Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE”*, per il quale sono stati individuati principi e criteri direttivi specifici all'articolo 14 del disegno di legge in esame;
- *“Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti”*, contenuta nell'Allegato A del disegno di legge;
- *“Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)”*, contenuta nell'Allegato A del disegno di legge.

Con particolare riguardo al settore dei rifiuti, si evidenzia che il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in linea con i principi di gerarchia dei rifiuti e del ciclo di vita, introduce misure volte a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, evitando quelli superflui e aumentandone il riutilizzo, nonché ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi (in particolare, per quelli di plastica). Inoltre, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, introduce gli obiettivi di aumento del tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e di miglioramento della qualità delle materie prime

secondarie che ne derivano, riducendo al contempo altre forme di recupero e di smaltimento finale.

Sempre in tema di rifiuti, la direttiva (UE) 2025/1892 introduce modifiche alla direttiva 2008/98/CE, concentrandosi in particolare sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari e sui relativi programmi adottati dagli Stati membri (rispettivamente nuovi articoli 9*bis* e 29*bis* della direttiva 2008/98/CE), nonché sulla gestione dei rifiuti tessili (nuovo articolo 22*bis* e ss. della direttiva 2008/98/CE) per i quali, in particolare, si adotta un apposito regime di responsabilità estesa del produttore (*Extendend Producer Responsibility*, EPR).

In merito al settore dei servizi idrici integrati, si sottolinea come la richiamata direttiva UE 2024/3019, riformando la precedente direttiva 91/271/CEE, ampli l'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di trattamento delle acque reflue urbane, introducendo, tra l'altro, nuovi obblighi per gli Stati membri relativamente al potenziamento delle tipologie di trattamento, alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, alla promozione del riutilizzo delle acque reflue urbane e del recupero dei fanghi da depurazione. Si prevede, altresì, l'adozione, entro il 2028, del principio della responsabilità estesa del produttore (*Extendend Producer Responsibility*, EPR) per i costi legati al trattamento quaternario, ossia al trattamento più avanzato degli impianti di depurazione che assicura la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di microinquinanti (per esempio, quelli rilasciati da medicinali per uso umano e dai cosmetici).

L'Autorità rileva come il recepimento a livello nazionale delle disposizioni eurounitarie sopra illustrate implichi inevitabilmente opportune valutazioni "regolatorie" sull'impatto delle stesse, in particolare, sui corrispettivi applicati all'utenza finale, nonché sulla programmazione tecnica degli interventi necessari e sulla sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti che, nei prossimi anni, i gestori del servizio idrico integrato e dei rifiuti dovranno sostenere per assicurare uno sviluppo infrastrutturale adeguato agli standard richiesti. Sviluppo infrastrutturale che potrebbe verosimilmente determinare una modifica al rialzo dei costi di gestione rispetto a quelli tradizionalmente associati ad altre attività.

Vale inoltre rammentare che i settori considerati sono caratterizzati da una *governance* multilivello complessa, da cui potrebbero scaturire problematiche in ordine alla linearità e alla tempestività delle necessarie azioni implementative, con l'eventualità - da scongiurare - di pregiudicare o mettere a rischio il raggiungimento degli standard e degli obiettivi previsti a livello europeo.

Il tema della complessità della *governance* risulta ben nota a questa Autorità che, nell'ambito delle proprie competenze nei settori ambientali, ha costantemente contribuito

a favorire una transizione ordinata e “sostenibile” di tali settori verso livelli di *performance* sempre più sfidanti, pur a fronte di contesti territoriali estremamente eterogenei per dotazioni infrastrutturali e per capacità organizzative e gestionali. Le misure adottate, che hanno tenuto conto delle peculiarità dei diversi contesti locali e che hanno consentito di acquisire un patrimonio informativo riconosciuto dagli stakeholder, possono utilmente contribuire alle valutazioni di pertinenza degli attori istituzionali deputati al recepimento nazionale delle misure eurounitarie in questione. Si fa riferimento, in particolare, alla struttura dei costi del servizio, alle prestazioni erogate dai soggetti coinvolti, allo stato delle infrastrutture e al relativo fabbisogno di investimenti, nonché agli assetti dei settori coinvolti.

**In considerazione, dunque, della rilevanza delle materie oggetto di delega e delle complessità e criticità ad esse sottese, si propone di prevedere espressamente il recepimento dei menzionati provvedimenti nell’ambito dell’ordinamento nazionale vigente, tenendo conto delle implicazioni attuative e delle correlate specifiche prerogative delle Istituzioni e delle Autorità di regolazione competenti per materia.**